

R.D'

Ragionamenti

L'alternanza scuola-lavoro

La flessibilità al servizio di un nuovo rapporto tra scuola e mondo produttivo. L'esperienza di Puglia, Sardegna e Umbria e le riflessioni dei direttori generali dei rispettivi uffici scolastici regionali

A CURA DI GRAZIELLA ANSALDI



La legge 53/2003 che ha riformato il sistema educativo ha introdotto, per gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza tra scuola e lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo. Si tratta di una innovazione di particolare interesse perché modifica profondamente i termini del rapporto tra la scuola e il mondo del lavoro. Infatti, mentre le esperienze di alternanza finora attuate, a partire in particolare dal 1992, erano realizzate soprattutto nell'area degli istituti professionali e, più limitatamente, in quella degli istituti tecnici, l'art. 4 della legge di riforma riguarda tutto il sistema dei licei previsto nel secondo ciclo e supera il ristretto orizzonte di una precoce professionalizzazione nella prospettiva di un più ampio valore formativo della pratica dell'alternanza. Pur in assenza del decreto attuativo, la possibilità di sviluppare esperienze in questa direzione parte in via sperimentale già dall'anno scolastico 2003-2004. In questa sezione della rivista riflettiamo sulla questione attraverso i ragionamenti e la documentazione che abbiamo chiesto a tre direttori generali regionali, Anna Maria Dominici (Umbria), Giuseppe Fiori (Puglia) e Armando Pietrella (Sardegna).


LEGGE 28 marzo 2003, n. 53

Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale

Art. 4. (Alternanza scuola-lavoro)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge stessa, un apposito decreto legislativo su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale ed assicurare, a domanda degli interessati e d'intesa con le regioni, la frequenza negli istituti di istruzione e formazione professionale di corsi integrati che prevedano piani di studio progettati d'intesa fra i due sistemi, coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi;
 - b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese, la valorizzazione delle imprese come luogo formativo e l'assistenza tutoriale;
 - c) indicare le modalità di certificazione dell'esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.
2. I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con le imprese e del monitoraggio degli allievi che si avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale docente.

Si tratta di una innovazione di particolare interesse perché modifica profondamente i termini del rapporto tra la scuola e il mondo del lavoro



Per saperne di più si possono consultare i testi dei protocolli d'intesa del MIUR con Confindustria e con Unioncamere alle pagine www.rassegnaistruzione.it/online/num01/allegati/miur-confindustria.pdf www.rassegnaistruzione.it/online/num01/allegati/miur-unioncamere.pdf nel sito Internet della "Rassegna dell'Istruzione"